

03290-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 03/10/2017

GIOVANNI AMOROSO
ELISABETTA ROSI
ALDO ACETO
ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
CARLO RENOLDI

- Presidente - Sent. n. sez.
2569/2017
- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.21696/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 03/06/2014 del TRIBUNALE di VERONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO
ANGELILLIS

~~che ha concluso per~~

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio PER PRESCRIZIONE

~~Udito il difensore~~

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 giugno 2014, il Tribunale di Verona ha condannato ^(omissis)
^(omissis) alla pena di euro 800 di ammenda, per il reato, così derubricata
fattispecie di cui all'art. 544 ter c.p., in art. 727, c. 2, c.p., di maltrattamento dei
propri cani che venivano detenuti con collari c.d. "antiabbaio", aventi la
caratteristica di emanare scosse elettriche all'abbaiare del cane, in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze, fatto accertato in
(omissis)

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1)
Inosservanza od erronea applicazione della legge penale, considerato che i setter
erano stati trovati in buona salute, che non risulta effettuata consulenza tecnica
sugli animali, per cui difetta il requisito essenziale costituito dalle lesioni, che ha
giustificato la derubricazione nell'ipotesi contravvenzionale, ma manca comunque
la prova che l'avere apposto i collari antiabbaio costituisca condotta
incompatibile con la natura dei cani o che abbia recato loro sofferenze, essendo
evidente che i collari servivano ad evitare che fosse provocato disturbo ai vicini;
2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di
affermazione della responsabilità per il ritenuto reato di cui all'art 727, c. 2 c.p.,
in quanto il Tribunale non ha dato conto delle modalità di utilizzo del collare
illustrate dal ricorrente, che non risultava essere stato acceso il giorno del
sopralluogo e che veniva acceso solo in via eccezionale e sorvegliata;
3) Richiesta di pronunciare, ex art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per
intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova premettere che le censure prospettate dal ricorrente con i primi due
motivi di ricorso tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti
alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio, che
devono essere rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito, mirando a
prospettare una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del
provvedimento impugnato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per
tutte, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di
legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella
rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o
nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché
ritenuti maggiormente plausibili.

2. Per quanto attiene al reato di cui all'art. 727 c.p., la giurisprudenza di
legittimità ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaian, Rv.

238602), che ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di inferire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.

3. In particolare, proprio in merito all'uso del c.d. collare antiabbaio - il produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza - la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il suo utilizzo integra il reato di cui all'art. 727 c.p., in quanto concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale (così Sez.3, n. 38034 del 20/06/2013, Tonolli, Rv. 257685; Sez.3, n. 21932 del 11/02/2016, Bastianini, Rv. 267345; Sez.3, n. 15061 del 24/01/2007, Sarto, Rv. 236335).

4. Per quanto attiene poi alla sussistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 727 c.p., è stato precisato che costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione (cfr. Sez.7, ord. n. 46560 del 10/07/2015, Francescangeli e altro, Rv. 265267). E comunque per "abbandono" si intende non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia (cfr. Sez.3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano, Rv. 250366)

5. Orbene, nel caso di specie, la parte motiva della sentenza impugnata non presenta errori giuridici od illogicità, poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, evidenziando la sussistenza del fatto tipico, in quanto era risultato accertato che i due cani si trovavano all'interno di un recinto sito nei pressi di un capannone, muniti di collare antiabbaio funzionante, in quanto all'avvicinarsi dei verbalizzanti gli stessi non avevano abbaiato; la circostanza che tale collare era permanentemente indossato dagli animali era stata altresì confermata dal teste ^(omissis); il giudice di prime cure aveva tratto ulteriori argomenti per motivare il proprio giudizio di responsabilità dall'assunzione delle testimonianze del CT del pubblico ministero sul funzionamento dei collari e del medico, CT della parte civile, ricavando conferma della sussistenza del reato anche dal punto di vista soggettivo. In definitiva, questa Corte ritiene che il giudice di merito abbia fornito congrua motivazione quanto alla affermata responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 727 c.p., di talchè le censure risultano manifestamente infondate con conseguente inammissibilità del ricorso.

6. Tale declaratoria impedisce che possa dirsi formato un rapporto impugnatorio, sicchè non può essere rilevata l'estinzione del reato intervenuta successivamente alla pronuncia di primo grado (cfr. sez. U, n. 12602/16 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 26681), come vorrebbe il ricorrente quanto al terzo motivo, pertanto anch'esso inammissibile.

Di conseguenza, in forza del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017

Il consigliere estensore

Elsabetta Rosi



Il Presidente

Giovanni Amoroso

